

10:57

Partenza

Classificazione: 03-01-71



* 1 1 2 0 0 0 2 5 4 *



COMUNE DI VERBANIA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

ORDINANZA DI DIVIETO CONSUMO, SOMMINISTRAZIONE E VENDITA BEVANDE ALCOLICHE IN OCCASIONE DI COMPETIZIONE SPORTIVA

Ord. n. SIN/PM/1/2012

IL SINDACO

Considerato che il giorno 05 gennaio 2012, alle h. 20,30, avrà luogo presso il palazzetto dello sport di Verbania, l'incontro di basket per il campionato serie A - Dilettanti tra "Paffoni Fulgor Omegna" e "SBS Castelletto Ticino";

Vista la nota della Questura del V.C.O. Cat. B/1/Gab/2011 del 31.12.11 con la quale vengono segnalate tensioni all'interno delle opposte tifoserie, tali da poter innescare turbativa all'ordine e alla sicurezza pubblica, specie se correlate all'elevato consumo di bevande alcoliche, durante lo svolgimento della manifestazione sportiva;

Considerato che all'interno del Palazzetto dello sport è presente un esercizio per la somministrazione e che, ai sensi dell'art. 7, c. 4 della L.R. 29.12.2006 n. 38, nel predetto esercizio è vietata la somministrazione di bevande con contenuto alcolico superiore ai 21°;

Ritenuto pertanto, sulla base della segnalazione della Questura, di dover adottare provvedimento che limiti la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche, anche con contenuto alcolico inferiore ai 21°, onde evitare possibili conseguenze derivanti dall'abuso di alcol da parte dei tifosi;

Valutate l'occasionalità e l'eccezionalità dell'evento;

Visto l'art. 7, c. 4 della L.R. 29.12.2006, n. 38;

Visto l'art. 54, c. 2 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ORDINA

Il giorno **05 gennaio 2012 dalle h. 20.30 alle h. 24.00**, in occasione dell'incontro di basket indicato in premessa, che si svolgerà in Verbania presso il palazzetto dello sport:

1. **è vietato all'interno dello stabile, il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.**
2. **E' inoltre fatto divieto al titolare dell'esercizio:**
 - **DI VENDERE PER ASPORTO E SOMMINISTRARE BEVANDE ALCOLICHE DI QUALSIASI GRADAZIONE;**
 - **DI CEDERE PER ASPORTO O SOMMINISTRARE BEVANDE ANALCOLICHE IN CONTENITORI DI VETRO O METALLICI;**


La presente ordinanza verrà resa nota al pubblico mediante diffusione attraverso i mezzi di informazione e pubblicazione sul sito Internet del Comune di Verbania.

L'inottemperanza a quanto previsto dal presente provvedimento costituirà violazione ai sensi dell'art. 650 del C.P.

Gli Agenti della forza pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4 della legge 07.08.1990 n. 241 avverso il presente provvedimento, in applicazione della legge 06.12.1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso: per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino.

Dalla Sede Municipale, li 03 gennaio 2012



IL SINDACO
(Dr. Marco Zacchera)